

Ufficio Sviluppo Impresa CCIAA Ve RO

# Finanziamenti fino a 25mila euro – garanzia 100% (Decreto Liquidità)

Criteria e modalità

## CRITERI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

L'ABI, con lettera circolare, ha comunicato alle banche che dalla giornata di venerdì 17 aprile il Portale del Fondo di Garanzia Pmi, come indicato dal Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale-MCC), inizia a consentire l'inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro, di cui al Decreto legge dell'8 aprile scorso. Vista l'estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, l'ABI ha predisposto e fornito, in allegato alla lettera circolare, uno schema esemplificativo di come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25.000 euro.

Secondo quanto indicato nello schema esemplificativo per chiedere il finanziamento bancario garantito dal Fondo PMI **occorre inviare alla propria banca:**

- il modulo di richiesta del finanziamento messo a disposizione dalla banca sul proprio sito internet;
- il modulo di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul sito dello stesso Fondo [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it) nella sezione Modulistica ("**Allegato 4-bis**").

### Criteria e modalità per richiedere € 25.000,00 garantiti al 100%

Soggetti beneficiari	Imprese che occupano fino a 499 dipendenti, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata
Soggetti esclusi	Non possono accedere alla Garanzia, e quindi al finanziamento, le imprese che si trovavano nelle seguenti condizioni: 1) alla data del 31 dicembre 2019 rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà *1 2) alla data del 29 febbraio 2020 risultava presente tra le esposizioni classificate come "sofferenze" o "deteriorate" ai sensi della disciplina bancaria*2 3) alla data di presentazione della richiesta di finanziamento abbia pienamente utilizzato la capacità di accesso al Fondo di Garanzia – si intende l'impresa che ha utilizzato il plafond massimo pari a 5 milioni di euro (In questo caso dovrà accedere tramite la Garanzia rilasciata da SACE)
% d'intervento della Garanzia	100%. Il rilascio della garanzia da parte del Fondo è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti di ammissibilità, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo medesimo.
Importo massimo finanziamento ottenibile	Il finanziamento che sarà possibile richiedere non potrà essere superiore a € 25.000,00 e i parametri per calcolare l'importo concedibile sono: non superiore al 25% dell'ammontare del fatturato del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione. A titolo esemplificativo: per richiedere € 25.000,00 l'impresa o il professionista devono avere fatturato almeno € 100.000,00. Tale importo non è elevato nel caso di fatturato maggiore. Altro esempio: Per un artigiano con ricavi dichiarati per 30.000 euro (sono sufficienti anche quelli della dichiarazione IVA 2019 e dunque relativi all'esercizio 2018), il micro prestito si ferma a 7.500 euro. In generale, per autonomi commercianti artigiani e professionisti che abbiano optato per la flat tax al 15% con tetto massimo

	di 65.000 euro per ricavi e compensi, l'importo dei mini prestiti non potrà mai superare il 16.250 euro.
Durata Finanziamento	6 anni comprensivi di 2 anni di preammortamento
Tasso di interesse	<p>Sarà applicato un tasso che deve tenere conto <b>solo dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato</b> con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il Credit default swap banche a 5 anni e il Credit default swap ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.</p> <p>Pertanto, considerato che con l'articolo 13 del <b>Decreto Liquidità non viene indicato il valore finale del tasso di interesse</b> da applicare ai prestiti garantiti dallo Stato, ma viene fissato il tetto massimo oltre il quale non andare, la soluzione per la quale si sta optando è limitarsi a sommare il Rendistato con lo 0,2% fissato dalla norma (il tasso potrebbe oscillare tra 1,25% e il 2,00%).</p>
Criterio di valutazione da parte della banca	Il finanziamento è concesso, ai soggetti ammissibili, senza valutazione del credito (ovvero non sarà effettuata la stima della probabilità di rimborsare il credito in modo puntuale).
Schema esemplificativo di come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25.000 euro	<p>Per chiedere il finanziamento bancario garantito dal Fondo PMI occorre inviare alla propria banca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il modulo di richiesta del finanziamento messo a disposizione dalla banca sul proprio sito internet;</li> <li>- il modulo di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul sito dello stesso Fondo <a href="http://www.fondidigaranzia.it">www.fondidigaranzia.it</a> nella sezione Modulistica ("Allegato 4-bis").</li> </ul> <p>Nel modulo è richiesto di:</p> <p>riportare i dati relativi ai ricavi dell'ultimo esercizio contabile, come da ultimo bilancio depositato o da ultima dichiarazione fiscale presentata. Per soggetti <i>costituiti dopo il 1° gennaio 2019, invece, per attestare i ricavi basterà un'autocertificazione oppure, specifica il modulo, altra documentazione idonea allo scopo.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicare il codice Ateco dell'attività economica interessata dal finanziamento.</li> <li>- compilare la voce in cui si attesta che si sono subiti danni economici legati all'emergenza Covid-19.</li> <li>- indicare le finalità per le quali il prestito da garantire viene richiesto (sono ammissibili operazioni sia per liquidità sia per investimento).</li> <li>- specificare la propria classe dimensionale in base ai parametri della raccomandazione della commissione Ue 2003/361 (le garanzie vanno ad imprese fino a 499 dipendenti).</li> <li>- dettagliare gli aiuti di Stato di cui si è eventualmente già beneficiato e l'amministrazione che li ha concessi.</li> <li>- accettare il diritto del Fondo centrale di rivalersi sul beneficiario nel caso questi non rimborsi il prestito alle banche.</li> <li>- accettare controlli ed ispezioni presso le proprie sedi che il gestore del Fondo (gruppo di banche guidato da Mediocredito centrale) dovesse ritenere necessari.</li> </ul>

\*1 : Si ritiene che un'impresa **sia in difficoltà** quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

Un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali:

il livello crescente delle perdite - la diminuzione del fatturato - l'aumento delle scorte - la sovracapacità

la diminuzione del flusso di cassa- l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi

la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.

\*2: I crediti deteriorati vengono suddivisi in sottocategorie, diverse in base alla gravità della situazione debitoria. Le tre vigenti sottoclassi di crediti deteriorati sono:

le "sofferenze" - le "inadempienze probabili" - le "esposizioni scadute e/o sconfinanti".

Le esposizioni classificate come "sofferenze" sono quelle vantate dalla banca nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca.